

Circolare mensile Eutekne

LUGLIO 2020: NOVITÀ 2

1	Crediti d'imposta per la locazione di botteghe e negozi e di immobili a uso non abitativo - Cessione del credito.....	2
2	Nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica - Provvedimento attuativo.....	3
3	Detrazione IRPEF per oneri - Obbligo di pagamento con strumenti "tracciabili" - Pagamento mediante APP.....	6
4	Fatture passive del 2019 - Termini di registrazione - Fuoriuscita della controllata dalla liquidazione IVA di gruppo.....	7
5	Autoveicoli - Acquisti intracomunitari - Controllo preventivo dei requisiti per l'esonero dal versamento IVA.....	8
6	Progetti per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI - Concessione di agevolazioni	9
7	Rinegoziazione del canone di locazione - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Utilizzo del modello "RLI"	12
8	Cooperative a proprietà indivisa - Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio.....	13
9	Interventi antisismici - Cessione della detrazione per interventi sulle parti comuni - Contribuenti in regime forfetario.....	13
10	Interventi antisismici - Acquisto dell'unità ristrutturata interamente dalle imprese - Chiarimenti	14
11	Corrispettivi derivanti dalla cessione del contratto di <i>leasing</i> - Imponibilità per gli esercenti arti e professioni	15
12	Operazioni con l'estero pari o superiori a 15.000,00 euro - Dati del titolare effettivo - Richieste di informazioni	15
13	Progetti per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare - Concessione di agevolazioni.....	16
14	Attività agricole connesse - Prodotti acquistati da terzi.....	19
15	Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici - Uso privato - Aliquota IVA applicabile ...	20
16	Fatturazione ad aliquota ordinaria per acconto generico - Nota di credito per applicazione dell'aliquota ridotta - Inapplicabilità	20
17	Rivalsa successiva all'accertamento - Mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario o committente - Nota di variazione - Non ammissibilità	21
18	Fusione - Termini per la riattivazione dei <i>server</i> RT - IVA di gruppo	21
19	Mercatini dell'usato - Documentazione delle operazioni.....	22
20	Gestione di un'area di sosta per automezzi - Servizio di sosta funzionale ad operazioni doganali - Trattamento IVA	23
21	Prestazioni dei fisici medici - Esenzione IVA - Inapplicabilità	23
22	Titoli di accesso a spettacoli - Variazione della sede dell'evento	24
23	<i>Tax free shopping</i> - Soglia di valore - Vincoli imposti contrattualmente - Qualifica soggettiva dei cedenti	24
24	Imposta sostitutiva per i titolari di pensione estera - Chiarimenti.....	25
25	Servizi di noleggio di imbarcazioni da diporto - Territorialità IVA - Prova dell'utilizzo al di fuori dell'Unione europea - Disposizioni attuative - Differimento	26

AGOSTO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI... 28

1	CREDITI D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI E DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO - CESSIONE DEL CREDITO
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità attuative dell'art. 122 co. 2 lett. a) e b) del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), che prevede la possibilità di cedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020); • il credito d'imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020).
1.1	<p>CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>Ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, i soggetti che hanno maturato i crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in alternativa all'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.</p>
1.2	<p>COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 13.7.2020 al 31.12.2021; • direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi; • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità. <p>Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.</p> <p>La comunicazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento in esame, deve contenere, a pena d'inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta; • la tipologia del credito d'imposta ceduto; • soltanto per il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020, il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, <i>leasing</i>, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d'azienda); • l'ammontare del credito d'imposta maturato; • soltanto per il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020, i mesi a cui si riferisce (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure – per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale – aprile e/o maggio e/o giugno); • l'importo del credito d'imposta ceduto; • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta; • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi; • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
1.3	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CESSIONARI</p> <p>I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.</p> <p>Tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, devono comunicare l'accettazione.</p> <p>Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24. A tal fine, con la ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2020 n. 39, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "6930", per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito per la locazione di botteghe e negozi; • "6931", per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito sui canoni di locazione degli immobili non abitativi e di affitto d'azienda.

<i>segue</i>	La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
1.4	<p>ULTERIORI CESSIONI</p> <p>In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.</p> <p>La comunicazione della cessione deve avvenire, a pena d'inammissibilità, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.</p>
2	<p>NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Con l'art. 1 co. 198 - 208 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) è stato disciplinato un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.</p> <p>Con il DM 26.5.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.7.2020 n. 182, sono state emanate le disposizioni applicative di tale disciplina, concernenti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di <i>design</i> e ideazione estetica ammissibili; • l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica, rilevanti per la maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d'imposta; • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta.
2.1	<p>ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO</p> <p>Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; • ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predefinito; • sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
2.2	<p>ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA</p> <p>Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; • i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; • i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; • i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
<p>2.3</p>	<p>ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA</p> <p>Si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di <i>design</i> e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.</p> <p>Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.</p>
<p>2.4</p>	<p>MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUTA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Ai fini della maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d'imposta, rilevano le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazione digitale 4.0; • transizione ecologica. <p>Obiettivi di innovazione digitale 4.0</p> <p>Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.</p> <p>A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. "<i>digital service backbone</i>"), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi <i>hardware</i> e delle applicazioni <i>software</i>; • l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare

segue	<p>l'utilizzo delle macchine, ridurre i <i>lead time</i> di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. "KPI's"), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo; • l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare <i>feedback/alert</i> su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi; • la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore; • la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese; • l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni <i>real time remote</i> di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili <i>on demand</i> (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile, nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (<i>smart working</i>); • l'introduzione di soluzioni specifiche di <i>blockchain</i>, <i>cybersecurity</i>, <i>edge</i> e <i>cloud computing</i>, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti. <p>Obiettivi di transizione ecologica</p> <p>Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. "ecodesign"); • la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo <i>cross-settoriali</i>; • l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. "simbiosi industriale"), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque); • l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti <i>post-uso</i>, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori. <p>Informazioni nella relazione tecnica</p> <p>In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, nella relazione tecnica devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.</p>
-------	---

2.5	<p>DETERMINAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rientranti nelle previste tipologie; • imputabili al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in applicazione dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. <p>Quote di ammortamento</p> <p>Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai <i>software</i> utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa.</p> <p>La documentazione contabile deve comprendere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui i beni materiali mobili e i <i>software</i> sono stati utilizzati per tali attività.</p> <p>Canoni di leasing</p> <p>In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102 co. 7 del TUIR.</p> <p>Imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria</p> <p>Nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, si assumono le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile.</p> <p>Spese per il personale</p> <p>In relazione al personale con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.</p> <p>La documentazione contabile oggetto di certificazione deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.</p> <p>Prestazioni svolte da amministratori o soci</p> <p>In caso di prestazioni lavorative, direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta, rese da amministratori o soci di società o enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corrispondenza da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato; • il legale rappresentante della società o ente deve attestare, ai sensi del DPR 445/2000, l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.
3	<p>DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI "TRACCIABILI" - PAGAMENTO MEDIANTE APP</p>
	<p>Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che</p>

<i>segue</i>	<p>la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario o postale; • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
3.1	<p>PAGAMENTI MEDIANTE APP - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</p> <p>Nella risposta a interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (APP) di pagamento via <i>smartphone</i>.</p> <p>Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, dovrà esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto; • l'estratto del conto corrente della banca a cui l'APP è collegata, se sono riportate tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento; • la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'APP, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento.
3.2	<p>ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO</p> <p>L'obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di medicinali e dispositivi medici; • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
4	<p>FATTURE PASSIVE DEL 2019 - TERMINI DI REGISTRAZIONE - FUORIUSCITA DELLA CONTROLLATA DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO</p>
	<p>Nella risposta a interpello 28.7.2020 n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di registrazione delle fatture d'acquisto nell'ipotesi in cui queste, pur essendo riferite al 2019, siano annotate dal soggetto passivo nei primi mesi del 2020.</p> <p>In particolare, il caso esaminato dall'Agenzia riguardava una società partecipante alla liquidazione IVA di gruppo che, avendo registrato nel 2020 alcune fatture del 2019, ed essendo fuoriuscita dalla procedura di gruppo a marzo 2020, si interrogava sulla destinazione del credito scaturente da tali fatture.</p>
4.1	<p>TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO DEL 2019</p> <p>Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, come interpretato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione dell'IVA può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui si siano verificate l'esigibilità dell'IVA (condizione sostanziale) e la ricezione di una valida fattura (condizione formale); • le fatture d'acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a quest'ultimo periodo d'imposta. <p>Per quanto concerne il periodo d'imposta 2019, occorre considerare che il termine di presentazione della dichiarazione IVA è stato posticipato dal 30.4.2020 al 30.6.2020 dall'art. 62 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia").</p> <p>Ne deriva che, ai fini della detrazione dell'IVA, le fatture d'acquisto ricevute nel 2019 e registrate entro il 30.6.2020 devono considerarsi annotate nei termini di legge e che il relativo credito doveva essere esposto nella dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019.</p>
4.2	<p>IPOTESI DELLA FUORIUSCITA DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO</p> <p>Nel caso oggetto della risposta a interpello 226/2020, le fatture riferite al 2019 registrate</p>

<i>segue</i>	<p>dalla società controllata nei mesi tra gennaio e maggio 2020 risultavano correttamente annotate.</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, inoltre, il credito scaturente da dette fatture doveva concorrere alla liquidazione IVA di gruppo del 2019, indipendentemente dal fatto che le fatture fossero state registrate nel corso del 2020, in un momento in cui la società in parola non faceva più parte della procedura, essendone fuoriuscita l'1.3.2020.</p> <p>Infatti, occorre considerare che per l'intero periodo d'imposta 2019 sussisteva, in capo a detta società, il requisito del controllo di cui all'art. 2 del DM 13.12.79, e che nel medesimo anno si erano realizzati in capo alla stessa i presupposti (sostanziale e formale) per l'esercizio del diritto alla detrazione.</p> <p>Pertanto, le fatture della controllata ricevute nel 2019 e annotate nel 2020 dovevano essere indicate nel quadro VF del modello IVA 2020; la relativa imposta doveva confluire nel rigo VL39 e l'eccedenza di credito detraibile doveva essere indicata nel rigo VX8 (ossia tra i crediti da trasferire alla controllante), che a sua volta sarebbe confluito nel rigo VK20.</p>
5	<p>AUTOVEICOLI - ACQUISTI INTRACOMUNITARI - CONTROLLO PREVENTIVO DEI REQUISITI PER L'ESONERO DAL VERSAMENTO IVA</p>
	<p>Con il provv. 17.7.2020 n. 265336, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità per la verifica dei requisiti in presenza dei quali opera l'esonero dal versamento dell'IVA di cui all'art. 1 co. 9 del DL 262/2006, per l'immatricolazione o la successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario.</p> <p>Vengono così integrate le disposizioni già recate dal provv. Agenzia delle Entrate 19.4.2018 n. 84332.</p>
5.1	<p>ESONERI DAL VERSAMENTO DELL'IVA MEDIANTE IL MODELLO "F24 ELIDE"</p> <p>L'art. 1 co. 9 del DL 262/2006 prevede l'obbligo di versamento dell'IVA, mediante il modello "F24 ELIDE", ai fini dell'immatricolazione dei veicoli provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>L'obbligo non sussiste, però, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, rientranti nel regime IVA del margine ai sensi dell'art. 36 del DL 41/95 e provenienti da altri Stati membri, effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione; • acquisti di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri, effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, destinati a essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività economica; • acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, provenienti da altri Stati membri, effettuati da soggetti che agiscono in veste di privati consumatori. <p>Con il provv. 17.7.2020 n. 265336, in attuazione dell'art. 9 del DL 124/2019, l'Agenzia delle Entrate ha quindi definito i controlli che gli uffici devono effettuare per verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dal versamento dell'IVA.</p>
5.2	<p>ACQUISTI DI VEICOLI USATI DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>In caso di acquisti di veicoli usati provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, l'acquirente deve presentare apposita istanza alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esibendo in originale la documentazione attestante i requisiti per l'applicazione del regime del margine ex DL 41/95; • allegando copia del documento d'identità del cedente, se persona fisica. <p>La verifica dell'ufficio è volta ad appurare i requisiti per l'applicazione del regime del margine ex DL 41/95, vale a dire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo possieda le caratteristiche per essere considerato "usato" ai sensi dell'art. 38 co. 4 del DL 331/93; • tra i precedenti proprietari vi sia un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall'IVA.

5.3	<p>ACQUISTO DI VEICOLI DA UTILIZZARE COME BENI STRUMENTALI</p> <p>In caso di acquisti, da parte di soggetti passivi IVA, di veicoli di provenienza comunitaria destinati a essere utilizzati come beni strumentali, l'acquirente presenta istanza alla Direzione provinciale delle Entrate competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esibendo in originale la documentazione che attesti l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività economica; • allegando anche la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi IVA connessi all'acquisto intracomunitario del veicolo. <p>La verifica dell'Agenzia sarà volta ad appurare l'effettiva destinazione del veicolo.</p>
5.4	<p>ACQUISTI DI VEICOLI USATI DA PARTE DI PRIVATI</p> <p>In caso di acquisti di veicoli usati effettuati da privati in altri Stati membri dell'Unione europea, l'acquirente presenta alla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale la documentazione, in originale, che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto del veicolo in un altro Stato membro; • che lo stesso possa considerarsi "usato" ai sensi dell'art. 38 co. 4 del DL 331/93. <p>All'istanza deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione in originale relativa al pagamento del veicolo e, in caso di pagamento in contanti per importi pari o superiori a 10.000,00 euro, anche la dichiarazione di cui all'art. 3 del DLgs. 195/2008 di trasferimento del contante; • la pratica di censimento già trasmesso al CED del Dipartimento per i trasporti; • la copia del documento di identità del cedente, se persona fisica non soggetto passivo.
5.5	<p>DURATA DELLA VERIFICA</p> <p>La verifica dell'Agenzia delle Entrate si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Soltanto qualora dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA, il termine potrà essere esteso di ulteriori 30 giorni per consentire l'esecuzione di controlli più approfonditi.</p>
6	<p>PROGETTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI</p> <p>Con il DM 9.6.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 1.7.2020 n. 164, sono stati disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.</p>
6.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese; • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate dai codici ATECO riportati nell'allegato al presente decreto; • hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 euro; • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

<p><i>segue</i></p>	<p>Presentazione congiunta</p> <p>Le PMI in possesso dei suddetti requisiti, fino ad un massimo di 10, possono presentare congiuntamente progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato.</p> <p>In tal caso, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono escluse dalle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non risultino avere la disponibilità dell'unità produttiva oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese; • non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi; • non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; • siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 del DLgs. 231/2001; • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; • si trovino in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà", sulla base della disciplina comunitaria. <p>Imprese che operano nell'agricoltura e nella pesca</p> <p>Sono escluse dalle agevolazioni le PMI che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.</p> <p>In caso di svolgimento anche di altre attività ammesse, per tali attività è possibile beneficiare delle agevolazioni a condizione che le PMI dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.</p>
<p>6.2</p>	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti, mediante l'implementazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (<i>advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics</i>); • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: <ul style="list-style-type: none"> – all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; – al <i>software</i>; – alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; – ad altre tecnologie, quali sistemi di <i>e-commerce</i>, sistemi di pagamento <i>mobile</i> e via Internet, <i>fintech</i>, sistemi elettronici per lo scambio di dati (<i>electronic data interchange-EDI</i>), geolocalizzazione, tecnologie per l'<i>instore customer experience, system integration</i> applicata all'automazione dei processi, <i>blockchain</i>, intelligenza artificiale, <i>Internet of things</i>. <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata sul territorio nazionale; • prevedere un importo di spesa non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro; • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; • essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (salvo motivata richiesta di proroga per un massimo di ulteriori 6 mesi); • qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
6.3	<p>SPESE AGEVOLABILI</p> <p>In relazione ai progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa, le spese e i costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto; sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; • agli strumenti e alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; • ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del <i>know-how</i> tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; • alle spese generali supplementari e agli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. <p>Progetti di investimento</p> <p>In relazione ai progetti di investimento diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, le spese agevolabili sono quelle relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa; • a immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato; • ai costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili; • ai costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni <i>cloud computing</i>, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga; • ai costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili. <p>Non sono in ogni caso ammissibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; • connesse a commesse interne; • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; • per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, ad esclusione dei suddetti canoni; • relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • imputabili a imposte e tasse; • inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma; • correlate all'acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.
6.4	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% sotto forma di contributo; • 40% come finanziamento agevolato senza interessi, da restituire in un massimo di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni. <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 29 del regolamento comunitario 651/2014, per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa; • dalla disciplina "de minimis", per i progetti di investimento. <p>Le agevolazioni concesse in base al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche.</p>
6.5	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.</p> <p>Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con un successivo provvedimento.</p>
7	<p>RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UTILIZZO DEL MODELLO "RLI"</p>
	<p>Con il comunicato stampa 3.7.2020 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'aggiornamento del modello "RLI" e dei relativi <i>software</i> di compilazione e controllo, al fine di consentirne l'utilizzazione per la comunicazione della rinegoziazione dei canoni di locazione, finora avvenuta mediante il "modello 69".</p>
7.1	<p>RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE</p> <p>Ove le parti del contratto di locazione si accordino per ridurre il canone, non sorge l'obbligo di registrazione dell'accordo di riduzione (ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2010 n. 60).</p> <p>Tuttavia, comunicare la riduzione del canone all'Agenzia delle Entrate può essere utile anche ai fini delle imposte dirette, perché configura un elemento di prova (seppur non l'unico) dell'avvenuta riduzione.</p>
7.2	<p>UTILIZZO DEL MODELLO "RLI"</p> <p>Il contribuente che voglia comunque registrare spontaneamente la riduzione del canone di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 3.7.2020 poteva utilizzare solo il "modello 69"; • dal 4.7.2020 e fino al 31.8.2020 può utilizzare sia il "modello 69" che il modello "RLI"; • dall'1.9.2020 potrà utilizzare solo il modello "RLI". <p>Ai sensi dell'art. 19 del DL 133/2014, la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.</p>
7.3	<p>AUMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE</p> <p>Invece, nel caso in cui le parti si accordino per aumentare il canone di locazione, la registrazione è obbligatoria entro 20 giorni (in quanto ne scaturisce l'obbligo di pagare la maggiore imposta di registro); anche in questo caso è ora possibile utilizzare il modello "RLI".</p> <p>Le somme dovute a seguito dell'aumento del canone di locazione vengono calcolate in autoliquidazione dal <i>software</i> insieme ad eventuali interessi e sanzioni e possono</p>

<i>segue</i>	essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello "RLI".
7.4	<p>REGISTRAZIONE MEDIANTE E-MAIL O PEC</p> <p>Nel comunicato stampa in esame, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, fatto presente che resta tuttora attiva la modalità di registrazione "agile" degli atti ai fini dell'imposta di registro, mediante PEC o <i>e-mail</i>.</p> <p>Tale modalità di registrazione, che era stata attivata durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (quando era impossibile l'accesso agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate), resta tuttora accessibile, tenuto conto delle restrizioni ancora attive nell'operatività degli Uffici territoriali.</p>
8	<p>COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA - DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO</p> <p>In tema di detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR e con particolare riguardo alle cooperative a proprietà indivisa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni nella risposta a interpello 14.7.2020 n. 215.</p>
8.1	<p>FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE DA PARTE DEI SOCI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soci possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale non è sottoposto a registrazione.</p> <p>Per quanto riguarda le spese sostenute dalla cooperativa sulle parti comuni, la detrazione compete al socio con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte della cooperativa stessa e nei limiti delle quote imputate al singolo socio su base millesimale.</p> <p>Per gli interventi sulle singole unità immobiliari il soggetto tenuto ad eseguire gli adempimenti è il singolo socio, per cui rileva il bonifico fatto nei confronti della cooperativa o direttamente ai singoli fornitori.</p>
8.2	<p>TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE</p> <p>Nel caso di variazione della titolarità della quota, che dà diritto al socio entrante di usufruire del godimento dell'unità abitativa, la detrazione IRPEF relativa agli interventi di recupero edilizio non viene trasferita in capo al nuovo socio.</p> <p>I soci, infatti, sono solo "detentori" (e non proprietari) degli immobili e, in quanto tali, in caso di cessione della quota nella cooperativa (con conseguente trasferimento della detenzione dell'appartamento), la detrazione non viene trasferita all'acquirente.</p>
8.3	<p>FRUIZIONE DEL C.D. "BONUS MOBILI"</p> <p>La detrazione relativa alle spese di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di recupero edilizio, introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "<i>bonus mobili</i>"), è fruibile dal socio della cooperativa indivisa assegnatario dell'immobile oggetto degli interventi edilizi, in qualità di detentore dello stesso immobile.</p>
8.4	<p>REALIZZAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DA VENDERE</p> <p>Se la cooperativa, oltre a ristrutturare gli immobili da assegnare ai soci, procede a realizzare appartamenti da cedere a terzi, agli acquirenti degli stessi spetta, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, la detrazione prevista dall'art. 16-<i>bis</i> co. 3 del TUIR.</p> <p>Ai fini del calcolo della detrazione in capo agli acquirenti degli immobili è necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una distinta fatturazione relativa ai lavori inerenti tali immobili; • ovvero una separata contabilità di cantiere; • oppure un'attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione che indichi, secondo criteri oggettivi, gli importi relativi a ciascuna tipologia di intervento.
9	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO</p> <p>Nella risposta a interpello 22.7.2020 n. 224, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo alla possibilità di cedere la detrazione spettante per l'esecuzione di</p>

<i>segue</i>	determinati interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali, di cui al co. 1- <i>quinquies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario ex L. 190/2014.
9.1	<p>CESSIONE POSSIBILE PER TUTTI I BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE</p> <p>In particolare, è stato ribadito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta; • ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell'IRPEF, come nel caso in cui ci si avvalga del regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfetario") di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
9.2	<p>PAGAMENTO DELLE SPESE AL CONDOMINIO DA PARTE DEL CONDOMINO CHE CEDE LA DETRAZIONE</p> <p>In considerazione del fatto che la fattura emessa dai fornitori deve indicare l'intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condòmini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo (punto 3.4 del provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572), l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il condòmino, che cede al fornitore la propria quota di detrazione, può versare al condominio la differenza tra le spese a lui imputate in base alla ripartizione stabilita nell'assemblea condominiale e l'ammontare della detrazione che teoricamente gli spetta.</p>
10	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - ACQUISTO DELL'UNITÀ RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013 prevede che, qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-<i>quater</i> dello stesso articolo siano realizzati, nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (c.d. "sismabonus acquisti").</p> <p>Chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria</p> <p>Con la ris. 3.7.2020 n. 38 e la risposta a interpello 14.7.2020 n. 214, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il beneficio spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutti gli acquirenti di nuove unità immobiliari, a prescindere dal fatto che a seguito dei lavori il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente; • agli acquirenti delle unità immobiliari nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1.1.2017 ma prima dell'1.5.2019, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del DM 58/2017 non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall'impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile. <p>Con la risposta a interpello 14.7.2020 n. 213, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'agevolazione spetta all'acquirente della singola unità immobiliare anche se la società che possiede l'immobile non esegue direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio con i necessari lavori di miglioramento sismico, ma li commissiona ad un'altra impresa appaltante. Quest'ultima, tuttavia, deve essere titolare del titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori e deve essere un'impresa astrattamente idonea ad eseguire detti interventi (ad esempio perché possiede un codice attività ATECO adeguato oppure è prevista espressamente dall'oggetto sociale l'esecuzione dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare);

segue	<ul style="list-style-type: none"> • l'intero edificio deve essere di proprietà dell'impresa che, direttamente o tramite appalto, esegue i lavori edili e che provvede ad alienare le unità immobiliari entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori; • la detrazione spetta anche a tutti gli acquirenti titolari di reddito d'impresa, sia che si tratti di immobili merce sia che si tratti di immobili patrimoniali.
11	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING - IMPONIBILITÀ PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
	<p>Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2020 n. 209, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a fronte della cessione di un contratto di <i>leasing</i> di beni strumentali, rientrando tale fattispecie tra quelle riconducibili nell'art. 54 co. 1-<i>quater</i> del TUIR.</p> <p>In base a tale disposizione, i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.</p>
11.1	<p>INDIVIDUAZIONE DEGLI "ALTRI ELEMENTI IMMATERIALI"</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, con il richiamo agli "<i>elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale</i>", il legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento "intangibile" la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito della normale attività professionale.</p> <p>Risultano, dunque, imponibili anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di <i>leasing</i>, aventi a oggetto beni strumentali, trattandosi della somma dovuta dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.</p>
11.2	<p>FACOLTÀ DI RICORRERE ALLA TASSAZIONE SEPARATA</p> <p>Il corrispettivo, se percepito "in unica soluzione", è soggetto a tassazione separata, fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi della tassazione ordinaria (art. 17 co. 1 lett. g-<i>ter</i>) del TUIR).</p> <p>Il regime di tassazione separata è applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d'imposta. Diversamente, nell'ipotesi in cui il corrispettivo rateizzato sia percepito in più periodi d'imposta, la modalità di tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11, § 7.1).</p>
12	OPERAZIONI CON L'ESTERO PARI O SUPERIORI A 15.000,00 EURO - DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO - RICHIESTE DI INFORMAZIONI
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 21.7.2020 sono state emanate le nuove disposizioni attuative dell'art. 2 del DL 167/90, in materia di monitoraggio fiscale, dopo le modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 90/2017.</p> <p>Dall'1.10.2020, infatti, tale provvedimento sostituisce il precedente provv. Agenzia Entrate 8.8.2014 n. 105953.</p>
12.1	<p>INVIO DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 del DL 167/90, l'UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) dell'Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza possono richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, agli altri operatori finanziari di cui al successivo art. 3 co. 3 lett. a) e d) e agli operatori non finanziari di cui al successivo art. 3 co. 5 lett. i), di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento a uno specifico periodo temporale; • ai soggetti di cui all'art. 3 co. 2, 3, 4, 5 e 6 del DLgs. 231/2007, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 co. 2 lett. pp) e 20 del DLgs. 231/2007. <p>In sintesi, si tratta della possibilità di richiedere:</p>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • agli intermediari e agli altri operatori finanziari, le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, eseguite per conto e a favore di soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, anche per masse di contribuenti; • agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegati. <p>Contenuto della richiesta</p> <p>In particolare, la richiesta deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l'indicazione delle date di inizio e fine periodo; • codice della causale analitica dell'operazione, individuata tra le causali elencate nell'allegato al provvedimento in esame; • l'ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento). <p>Nell'ipotesi di richieste nominative, viene stabilito che la richiesta contiene i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, ove disponibile, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.</p>
12.2	<p>TERMINI PER LA RISPOSTA</p> <p>Le risposte devono essere fornite entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni dalla data di ricevimento, per le richieste relative alle operazioni finanziarie da e verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro; • 15 giorni dalla data di ricevimento, per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo. <p>Su istanza degli intermediari interessati, tali termini possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di 20 giorni.</p>
13	<p>PROGETTI PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI</p>
	<p>Con il DM 11.6.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.7.2020 n. 177, sono stati disciplinati i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare.</p>
13.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese che esercitano in via prevalente un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, comprese le imprese artigiane di produzione di beni, oppure un'attività di trasporto; • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; • le imprese che esercitano in via prevalente attività ausiliarie in favore delle suddette imprese; • i Centri di ricerca. <p>Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; • non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, sulla base della disciplina comunitaria; • aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice. <p>I suddetti requisiti, tranne quello relativo alla contabilità ordinaria, si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.</p> <p>Presentazione congiunta</p> <p>I suddetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato; • previa indicazione del soggetto capofila. <p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 del DLgs. 231/2001.
<p>13.2</p>	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, indicate nell'allegato al presente decreto, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili); • progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime; • sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua; • strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; • sperimentazione di nuovi modelli di <i>packaging</i> intelligente (<i>smart packaging</i>) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati; • sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri. <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000,00 euro e non superiori a 2.000.000,00 di euro; • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi; su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello Sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi; • qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno 250.000,00 euro nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca.
<p>13.3</p>	<p>SPESE AGEVOLABILI</p> <p>Le spese e i costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto; sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; • agli strumenti e alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; • ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del <i>know-how</i>, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; • alle spese generali, calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto; • ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione; nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. <p>Spese escluse</p> <p>Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.</p> <p>Separazione delle attività</p> <p>Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.</p> <p>Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di ricerca industriale.</p>
<p>13.4</p>	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sotto forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamento agevolato; • contributo alla spesa. <p>Il contributo alla spesa è concesso sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili, articolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20%, per le imprese di micro e piccola dimensione; • 15%, per le imprese di media dimensione; • 10%, per le imprese di grande dimensione. <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli artt. 4 e 29 del regolamento comunitario 651/2014.</p>

<i>segue</i>	Le agevolazioni concesse in base al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche.
13.5	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con un successivo provvedimento.
14	ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE - PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI
	Nella risposta a interpello 28.7.2020 n. 228, l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ribadito quale regime fiscale applicare, sia ai fini dell'IVA che ai fini delle imposte sui redditi, per lo svolgimento da parte di un imprenditore agricolo di determinate attività sui propri terreni.
14.1	PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI VINI, ACETO E OLIO DIRETTAMENTE PRODOTTI L'attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, così come per l'attività di coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri, rientra tra le attività agricole connesse ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR per le quali si produce reddito agrario. Ai fini IVA la commercializzazione di vini, aceto e olio derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi, con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, rientra nell'ambito applicativo del regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli di cui all'art. 34 del DPR 633/72, mentre non si applica alla commercializzazione di marmellata.
14.2	CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI CESTI REGALO CON PRODOTTI PROPRI E BENI ACQUISTATI DA TERZI Qualora l'imprenditore agricolo svolga un'attività di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo, è necessario fare una distinzione fra quelli ottenuti utilizzando: <ul style="list-style-type: none"> • beni di produzione propria (vino, olio e marmellata) che, ai fini delle imposte sui redditi, genera reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR; • beni acquistati da terzi (ad esempio biscotti e cioccolatini). In quest'ultimo caso, non sussistendo il legame di strumentalità e complementarità con l'attività agricola principale non può essere applicato il regime speciale IVA. Per detti cesti regalo, composti sia da prodotti agricoli di produzione propria che da beni acquistati presso terzi, trova applicazione il regime dell'impresa mista di cui all'art. 34 co. 5 del DPR 633/72. Ne deriva che, relativamente ai prodotti propri, la detrazione IVA è determinata in modo forfetario, mentre per la marmellata e i prodotti acquistati da terzi l'imposta si applica con le modalità proprie del regime analitico. Anche ai fini delle imposte sui redditi, detta attività, che ha ad oggetto beni acquistati da terzi e che non viene esercitata congiuntamente a un processo di manipolazione o trasformazione, genera reddito d'impresa che deve essere determinato analiticamente (non è possibile applicare il regime forfetario previsto dall'art. 56-bis del TUIR).
14.3	ATTIVITÀ DI ENOTURISMO - FATTORIE DIDATTICHE Con riferimento all'attività di visita occasionale delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti agricoli, in base a quanto disposto anche dall'art. 1 co. 503 della L. 205/2017, si applicano le disposizioni fiscali previste per l'attività agri-turistica. Ai fini dell'IVA, poiché nel caso specifico il produttore agricolo è inserito nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, l'Agenzia precisa che le prestazioni rientranti in tale attività si considerano esenti da IVA a condizione che la loro natura didattico-educativa sia riconosciuta da programmi statali o regionali (art. 10 n. 20 del DPR 633/72).

15	INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - USO PRIVATO - ALIQUOTA IVA APPLICABILE
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2020 n. 218 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare all'installazione in un'abitazione di una colonnina di ricarica di un veicolo elettrico.
15.1	INSTALLAZIONE UNITAMENTE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO La colonnina di ricarica consente il solo trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico per ricaricarlo. Di conseguenza, non può rientrare tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Tuttavia, l'aliquota IVA del 10% prevista per tali impianti è applicabile anche alla colonnina di ricarica, se la stessa è fornita e installata unitamente all'impianto fotovoltaico, <i>"in modo da costituire un tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto"</i> .
15.2	INSTALLAZIONE AUTONOMA Qualora la colonnina sia installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico, all'operazione si applica l'aliquota IVA ordinaria. Occorre tenere conto, infatti, che nel caso in esame la colonnina di ricarica del veicolo elettrico è destinata esclusivamente a uso privato. Di conseguenza, non può essere considerata un'opera di urbanizzazione primaria che beneficia dell'aliquota IVA del 10%, in quanto non soddisfa esigenze e interessi collettivi di primario spessore.
15.3	SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA I predetti chiarimenti si applicano anche se le colonnine sono fornite e installate a favore di un soggetto titolare di partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.
16	FATTURAZIONE AD ALIQUOTA ORDINARIA PER ACCONTO GENERICO - NOTA DI CREDITO PER APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - INAPPLICABILITÀ
	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 14.7.2020 n. 216, ha chiarito che, in presenza di un contratto che prevede l'esecuzione di differenti prestazioni, qualora venga emessa fattura per un acconto generico con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, non sarà possibile, al momento della successiva rendicontazione delle opere eseguite, emettere una nota di credito per avvalersi di un'aliquota agevolata sull'importo già fatturato.
16.1	PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO Le variazioni in diminuzione, diversamente da quelle che rettificano in aumento l'imponibile o l'imposta, sono facoltative e circoscritte alle fattispecie elencate nell'art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72. In particolare, la nota di credito può essere emessa nel caso in cui l'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno, in tutto o in parte, a seguito di (art. 26 co. 2 del DPR 633/72): <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili; • mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, di un accordo di ristrutturazione del debito omologato o di un piano attestato ex art. 67 del RD 267/42, pubblicato nel Registro delle imprese; • applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Secondo quanto disposto dall'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, è, inoltre, possibile procedere alla variazione in diminuzione, ma non dopo il decorso di un anno, qualora l'operazione sia venuta meno per sopravvenuto accordo fra le parti o per rettificare inesattezze che abbiano dato luogo a una delle fattispecie previste dall'art. 21 co. 7 del DPR 633/72 (fatture per operazioni inesistenti, corrispettivi o imposta superiori a quelli realmente applicabili).
16.2	FATTURAZIONE DI UN ACCONTO GENERICO L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso oggetto di analisi nella risposta 216/2020, in cui il soggetto passivo ha emesso fattura per un acconto generico, non correlato specificamente ad alcuna delle operazioni che dovevano essere eseguite, non si è verificata

<i>segue</i>	<p>nessuna delle circostanze previste dall'art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72. Al momento della fatturazione dell'acconto, infatti, non era possibile ripartire la somma fra le varie prestazioni, la cui esecuzione era comunque già prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali.</p> <p>Non è stato giudicato errato, dunque, il comportamento tenuto all'atto della fatturazione dell'acconto – con applicazione dell'aliquota ordinaria –, né sussisterebbero i presupposti per ritenere verificate le “inesattezze della fatturazione” cui fa riferimento il citato art. 26 co. 3 del DPR 633/72, per la correzione delle quali, oltretutto, sarebbero scaduti i necessari termini, dal momento che l'errore, qualora esistente, avrebbe dovuto essere rettificato entro un anno dalla commissione.</p>
17	<p>RIVALSA SUCCESSIVA ALL'ACCERTAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE - NOTA DI VARIAZIONE - NON AMMISSIBILITÀ</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2020 n. 219 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti con riguardo alla possibilità per il cedente o prestatore di emettere note di variazione, qualora tale soggetto abbia pagato l'IVA accertata, ma non sia stato possibile incassare la stessa dal cessionario o committente a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa.</p>
17.1	<p>RIVALSA DA ACCERTAMENTO</p> <p>L'art. 60 ultimo comma del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo ha diritto di rivalersi dell'IVA (o della maggiore imposta) relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti, soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.</p> <p>La predetta rivalsa si differenzia da quella ordinariamente prevista perché ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone l'avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del cedente o prestatore.</p>
17.2	<p>NON AMMISSIBILITÀ DELLA NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>La rivalsa operata ai sensi della citata disposizione ha natura di istituto privatistico. Di conseguenza, in caso di mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario o committente, il cedente o prestatore che intende recuperare l'imposta versata all'Erario deve adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, in quanto non possono essere invocati altri istituti contemplati dalla disciplina IVA (nel caso specifico, la nota di variazione in diminuzione).</p>
18	<p>FUSIONE - TERMINI PER LA RIATTIVAZIONE DEI SERVER RT - IVA DI GRUPPO</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.7.2020 n. 227, ha chiarito che, in caso di fusione, la procedura di disattivazione dei <i>server</i> RT delle incorporate e di successiva associazione delle matricole alla partita IVA dell'incorporante potrebbe non avvenire entro la data di efficacia dell'operazione straordinaria, a condizione che venga effettuata, in ogni caso, entro la prima liquidazione periodica IVA successiva all'operazione.</p> <p>Nel documento di prassi viene altresì confermato, con riferimento all'IVA di gruppo, che non può confluire nella procedura né il credito IVA maturato dall'incorporata esterna al gruppo nell'anno solare antecedente l'incorporazione, né quello maturato dalla stessa incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta la fusione.</p>
18.1	<p>PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEI SERVER RT</p> <p>A seguito di una fusione per incorporazione, qualora le società incorporate esercitino attività di commercio al dettaglio e siano soggette alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, occorre, con riferimento a ciascuno dei punti vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disattivare i <i>server</i> RT, ossia procedere alla cancellazione dell'associazione tra la matricola del dispositivo e la partita IVA delle società incorporate; • chiedere che le suddette matricole vengano associate alla partita IVA dell'incorporante;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • riattivare i <i>server</i> RT; • ristampare i <i>QR Code</i>, affiggendoli alle casse collegate e ai <i>server</i> RT. <p>La procedura può essere eseguita anche nell'arco di più giorni, successivi alla data di efficacia dell'operazione, in modo da evitare la possibile interruzione dell'attività dei punti vendita, ma deve necessariamente concludersi entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione periodica IVA successiva alla fusione.</p>
18.2	<p>IVA DI GRUPPO</p> <p>Per quanto attiene gli effetti dell'operazione di fusione per incorporazione ai fini del regime dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che non può confluire nella procedura il credito IVA maturato dall'incorporata esterna al gruppo nell'anno solare antecedente l'incorporazione, né il credito IVA maturato dall'incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta la fusione e generatosi anteriormente all'operazione straordinaria.</p>
19	<p>MERCATINI DELL'USATO - DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI</p> <p>Con la risposta a interpello 31.7.2020 n. 232, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione delle operazioni da parte di un'impresa che gestisce un mercatino dell'usato.</p> <p>Inoltre, poiché nel caso specifico l'impresa si avvale del regime forfetario ex L. 190/2014, l'Agenzia ha chiarito le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva.</p>
19.1	<p>BENI VENDUTI IN NOME E PER CONTO DI PRIVATI</p> <p>Il mercatino che vende i beni usati in nome e per conto di privati (nell'ambito di un mandato con rappresentanza) può documentare le cessioni ai clienti finali mediante una semplice quietanza.</p> <p>In tal caso, infatti, il negozio giuridico intercorre tra il mandante e il terzo, per cui la cessione, dovendosi considerare effettuata da parte di un soggetto che opera al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, non è rilevante ai fini IVA. Non sussiste dunque l'obbligo di certificazione dei corrispettivi.</p> <p>Documentazione della provvigione</p> <p>Nel caso oggetto della risposta 232/2020, il mercatino rivendeva beni usati di proprietà di privati e riversava il corrispettivo a questi ultimi, trattenendo il 50% di tale somma. Sotto il profilo documentale, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riversamento del corrispettivo da parte del mandatario nei confronti del mandante, essendo irrilevante ai fini IVA, può essere documentato mediante una quietanza; • la provvigione trattenuta dal mandatario, costituendo il corrispettivo della prestazione resa da quest'ultimo al mandante (privato), deve essere documentata mediante fattura, anche se il prestatore si avvale del regime forfetario.
19.2	<p>BENI VENDUTI IN NOME PROPRIO</p> <p>Nella diversa ipotesi in cui il mercatino acquisisca la proprietà dei beni usati e li rivenda in nome proprio, operano gli ordinari obblighi di certificazione dei corrispettivi.</p> <p>Nella fattispecie, il contratto prevedeva che, in caso di mancata vendita dei beni entro 60 giorni dal loro affidamento e di mancato ritiro da parte del proprietario entro i 10 giorni successivi, i beni sarebbero stati acquisiti dal mercatino a titolo gratuito.</p> <p>La successiva rivendita ai clienti finali, dunque, è soggetta all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, mediante registratore telematico o procedura <i>web</i>, salvo che sia emessa fattura su richiesta del cliente o su base volontaria. L'obbligo opera anche per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario.</p>
19.3	<p>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>Per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'Agenzia chiarisce che i ricavi sui quali applicare il coefficiente predefinito dal legislatore, ai sensi dell'art. 1 co. 64 della L. 190/2014, sono costituiti:</p>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso di beni venduti in nome e per conto dei privati, dalle sole provvigioni concordate con i proprietari; • nel caso di beni previamente acquisiti dal mercatino a titolo gratuito in proprietà e rivenduti, dall'intero corrispettivo incassato per la cessione.
20	GESTIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER AUTOMEZZI - SERVIZIO DI SOSTA FUNZIONALE AD OPERAZIONI DOGANALI - TRATTAMENTO IVA
	Con la risposta a interpello 14.7.2020 n. 217, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento IVA applicabile al servizio di sosta per automezzi fornito principalmente ai fini dell'espletamento di operazioni doganali, presso un'area situata in Italia al confine con la Svizzera.
20.1	TERRITORIALITÀ IVA Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, il servizio di sosta, autonomamente considerato, deve qualificarsi, ai fini IVA, come servizio relativo a beni immobili, in quanto risulta collegato a un bene immobile espressamente determinato. Infatti, l'area attrezzata per la sosta rappresenta un elemento costitutivo della prestazione in parola. Pertanto, ai sensi dell'art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. a) del DPR 633/72, tale prestazione deve considerarsi rilevante ai fini IVA nello Stato in cui è ubicata l'area.
20.2	RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ Nel caso specifico, poiché il servizio di sosta risulta indispensabile per l'espletamento delle operazioni doganali, può considerarsi accessorio a queste ultime operazioni ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/72, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • la società che lo presta sia la medesima che, in veste di spedizioniere, effettua anche le operazioni doganali; • il servizio sia reso nei confronti del medesimo committente. Nel rispetto di tali condizioni, dunque, il servizio di sosta potrà beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto per i servizi relativi ad operazioni doganali, ove resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia (art. 9 co. 1 n. 4 del DPR 633/72). Nella risposta 217/2020 viene precisato che non è possibile valutare l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72, in quanto non è chiaro se l'area in questione possa qualificarsi come "autoporto".
20.3	FATTURAZIONE DIFFERITA L'Agenzia delle Entrate conferma che il servizio di sosta può essere documentato mediante fattura differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72, purché la prestazione resa sia identificabile, mediante idonea documentazione, in tutti gli elementi essenziali (tipologia del servizio, data di effettuazione, parti contraenti).
21	PRESTAZIONI DEI FISICI MEDICI - ESENZIONE IVA - INAPPLICABILITÀ
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.7.2020 n. 208, ha chiarito che le prestazioni eseguite dai fisici specializzati in fisica medica non possono beneficiare dell'esenzione da IVA ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, non essendo tale professione ricompresa fra quelle sottoposte a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del TULS, né fra le categorie individuate dal DM 17.5.2002.
21.1	ATTIVITÀ DEI FISICI MEDICI I fisici medici sono iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici e possono esercitare la propria attività nelle strutture sanitarie, conformemente a quanto previsto dal DLgs. 502/92, norma con la quale si è provveduto al riordino della disciplina in materia sanitaria, e dal DLgs. 187/2000, disposizione relativa alla protezione delle persone esposte a "radiazioni ionizzanti" a scopo medico.
21.2	CARENZA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER L'ESENZIONE Ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, sono esenti da IVA le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, (...), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze".

<i>segue</i>	<p>L'Agenzia delle Entrate sottolinea come non possa sussistere il requisito soggettivo con riferimento alle prestazioni in esame.</p> <p>Secondo quanto dispone l'art. 99 del TULS (richiamato dall'art. 10 del DPR 633/72), deve essere soggetto a vigilanza "l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata".</p> <p>La professione di fisico medico non rientra neppure fra quelle elencate nel DM 29.3.2001 (ritenute esenti ai sensi del DM 17.5.2002), che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.</p> <p>L'assenza del presupposto soggettivo non consente, quindi, di poter applicare l'esenzione IVA alle prestazioni esercitate dai fisici medici.</p>
22	TITOLI DI ACCESSO A SPETTACOLI - VARIAZIONE DELLA SEDE DELL'EVENTO
	Con la risposta a interpello 13.7.2020 n. 212, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli obblighi previsti in capo a un soggetto che si occupa dell'organizzazione di spettacoli, avvalendosi di soggetti terzi per il collocamento dei biglietti sul mercato, nell'ipotesi in cui l'evento sia spostato in un impianto con capienza diversa rispetto a quella della sede originaria.
22.1	EMISSIONE DI TITOLI DI ACCESSO NOMINATIVI A partire dall'1.7.2019, al fine di contrastare il fenomeno del <i>secondary ticketing</i> , i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori devono riportare, nella generalità dei casi, il nome e cognome del fruitore, previa verifica della sua identità (art. 1 co. 545-bis della L. 232/2016).
22.2	VARIAZIONE DELLA SEDE DELL'EVENTO Con la risposta 212/2020, l'Agenzia chiarisce che, alla luce delle regole sopra richiamate: <ul style="list-style-type: none"> • se sono stati emessi titoli non nominativi per un evento organizzato presso un impianto di capienza inferiore a 5.000 spettatori, che viene successivamente spostato presso una sede di capienza superiore a tale soglia, l'organizzatore deve comunicare agli acquirenti la variazione, affinché questi possano chiedere l'annullamento del titolo, con l'indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario; • invece, se sono stati emessi titoli nominativi per un evento organizzato presso un impianto con capienza superiore a 5.000 spettatori, poi spostato presso un impianto di capienza inferiore, i titoli di accesso già emessi possono considerarsi validi, dunque senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.
23	TAX FREE SHOPPING - SOGLIA DI VALORE - VINCOLI IMPOSTI CONTRATTUALMENTE - QUALIFICA SOGGETTIVA DEI CEDENTI
	Con il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 16.7.2020 n. 8 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti in merito alla disciplina prevista dall'art. 38- <i>quater</i> del DPR 633/72 per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea.
23.1	SOGLIA DI VALORE La predetta soglia di valore non può riferirsi a più cessioni, ossia a compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un'unica fattura (es. fatturazione differita).
23.2	VINCOLI IMPOSTI CONTRATTUALMENTE Qualora sussistano le condizioni previste, il rimborso dell'IVA da parte del cedente nei confronti del viaggiatore extra-UE è sempre dovuto. Di conseguenza, non è possibile escludere il predetto rimborso quando non sono rispettati vincoli imposti contrattualmente (es. l'invio di determinati documenti entro un certo lasso di tempo) privi di un diretto riscontro nell'art. 38- <i>quater</i> del DPR 633/72.

23.3	<p>QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DEI CEDENTI</p> <p>Non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti (es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico). Questi ultimi, tuttavia, restano soggetti distinti dalla figura dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente.</p>
24	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I TITOLARI DI PENSIONE ESTERA - CHIARIMENTI</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 17.7.2020 n. 21 ha analizzato il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nei piccoli Comuni del Mezzogiorno o delle aree terremotate del Centro Italia, disciplinato dall'art. 24-ter del TUIR.</p>
24.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate possono accedere al beneficio i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri; sono, quindi, esclusi i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.8.2019 n. 353 che ha escluso il soggetto titolare di reddito di pensione erogato dall'INPS).</p> <p>Rientrano nella nozione di pensione, a questi fini, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, anche se aventi causa in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), oltre che le indennità <i>una tantum</i> (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.</p>
24.2	<p>RESIDENZA ESTERA NEI CINQUE PERIODI PRECEDENTI</p> <p>In merito al requisito della residenza all'estero per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, l'Agenzia delle Entrate precisa che non può esercitare l'opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell'Anagrafe della popolazione residente.</p> <p>Sul punto, viene valorizzato il richiamo, posto dall'art. 24-ter del TUIR, alla sola normativa interna (art. 2 co. 2 del TUIR), precludendo di fatto il beneficio ai soggetti mai iscritti all'AIRE, ma che erano residenti ai fini fiscali all'estero in forza delle Convenzioni.</p>
24.3	<p>ESERCIZIO DELL'OPZIONE</p> <p>L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.</p> <p>Per i trasferimenti avvenuti nel 2019 va compilata la sezione XVIII del quadro RM del modello REDDITI PF 2020 (righe RM34 - RM37). Secondo l'Agenzia delle Entrate l'opzione è valida anche se esercitata con la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni.</p> <p>In mancanza di opzione in sede dichiarativa, il contribuente che abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi può comunque avvalersi della "remissione <i>in bonis</i>", esercitando l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando una sanzione di 250,00 euro.</p>
24.4	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che l'imposta sostitutiva del 7% esaurisce l'obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all'estero. Le ritenute subite nell'anno di acquisizione della residenza in Italia possono essere utilizzate in compensazione ovvero recuperate presentando istanza di rimborso, mentre l'imposta sostitutiva versata per accedere al regime non può essere compensata con altre imposte.</p> <p>A tal fine, una volta esercitata l'opzione il soggetto interessato può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che intervengono nella riscossione di redditi esteri, i quali possono conseguentemente astenersi dall'applicare le imposte.</p>

24.5	<p>DURATA E CESSAZIONE DELL'OPZIONE</p> <p>In merito alla cessazione degli effetti del regime, l'Agenzia delle Entrate precisa che, qualora sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti, l'opzione è da considerarsi come non esercitata dal contribuente e, conseguentemente, per i redditi prodotti all'estero è dovuta l'imposta ordinaria determinata sulla base del reddito complessivo, al netto dell'imposta sostitutiva eventualmente versata, oltre agli interessi e alle sanzioni, definibili mediante ravvedimento operoso.</p> <p>Diversamente, ove, in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello nel quale è stata legittimamente esercitata l'opzione, vengano meno i requisiti, la decadenza dal regime produrrà effetti a partire dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde i requisiti.</p>
25	<p>SERVIZI DI NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - TERRITORIALITÀ IVA - PROVA DELL'UTILIZZO AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - DIFFERIMENTO</p>
	<p>L'art. 1 co. 725 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza ai fini dell'IVA, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, relativi ad imbarcazioni da diporto, di cui all'art. 7-<i>quater</i> co. 1 lett. e) del DPR 633/72, si considera al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione stessa.</p> <p>In attuazione di tale disposizione, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483 sono state individuate le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.</p> <p>Con il DL 16.7.2020 n. 76 (c.d. decreto "Semplificazioni") è stata però differita la data di applicazione delle nuove disposizioni.</p>
25.1	<p>MEZZI DI PROVA DELL'UTILIZZO DELL'IMBARCAZIONE AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA</p> <p>Come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483, l'effettiva utilizzazione e fruizione del mezzo al di fuori dell'Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio e altri contratti simili, "a breve termine", cioè per un periodo non superiore a 90 giorni, anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione oppure dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante).</p> <p>Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova stabiliti dal provvedimento in esame, che sono differenziati a seconda che si tratti di imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare oppure prive di tali sistemi.</p> <p><i>Imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare</i></p> <p>Per le imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare o di <i>trasponder</i>, per la prova della navigazione al di fuori dell'Unione europea si deve fare esclusivo riferimento ai dati ed alle informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso.</p> <p><i>Imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare</i></p> <p>In caso di imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare, per la prova della navigazione al di fuori dell'Unione europea occorre esibire il contratto riferito al particolare servizio di <i>charter</i> nautico, unitamente ad almeno due dei seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; • le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione; • la documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) comprovante l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> la documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) attestante acquisti di beni e/o servizi presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto.
25.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 726 della L. 160/2019, le nuove disposizioni relative all'utilizzo di adeguati mezzi di prova per dimostrare l'effettiva utilizzazione e fruizione al di fuori dell'Unione europea dei servizi di locazione e noleggio "a breve termine" di imbarcazioni da diporto, si sarebbero dovute applicare alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.4.2020.</p> <p>Tuttavia, in considerazione del ritardo nell'emanazione delle disposizioni attuative, il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483 aveva stabilito che la relativa disciplina si applicasse ai contratti di locazione, noleggio ed altri contratti simili a breve termine, conclusi successivamente al 15.6.2020.</p> <p>Il successivo art. 48 co. 7 lett. b) del DL 16.7.2020 n. 76 (c.d. decreto "Semplificazioni"), modificando il suddetto co. 726, ha però stabilito che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.11.2020.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
13.8.2020	Contributo a fondo perduto	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione e i titolari di reddito agrario, colpiti dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del relativo sito Internet, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo <i>Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it</i>.
20.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2019; • primo acconto dei contributi per l'anno 2020. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali). Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2020	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. Tali versamenti possono essere rateizzati. Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL "Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
20.8.2020	Versamento saldo IVA 2019	I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020: <ul style="list-style-type: none"> • se non ancora effettuato e se non rientra nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da Coronavirus che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili); • con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020 (fino al 30.6.2020) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.7.2020 - 20.8.2020. Tale versamento può essere rateizzato.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2020	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.8.2020	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.8.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro; • sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.
20.8.2020	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.8.2020 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>

AGOSTO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020.
20.8.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020.
20.8.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>
20.8.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2020; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2020	Versamento IVA secondo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2020; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

AGOSTO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.8.2020	Versamento IVA secondo trimestre 2020	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2020; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
20.8.2020	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2020. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
20.8.2020	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020; • con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2020	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2020.
24.8.2020	Contributo a fondo perduto	L'erede che prosegue l'attività d'impresa, agricola o di arte o professione del soggetto colpito dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, deve presentare all'Agenzia delle Entrate, per conto del soggetto deceduto, l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto: <ul style="list-style-type: none"> • mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del relativo sito Internet, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.8.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di luglio 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di luglio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
31.8.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 28.10.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 28.10.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.7.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2020, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 28.9.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.
31.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.8.2020	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL "Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>
31.8.2020	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
31.8.2020	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.8.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.
31.8.2020	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.8.2020 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
31.8.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
31.8.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>